



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009 FAX 0142/488959

REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI OSPITI DEL CANILE CONVENZIONATO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 13/01/2021.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospiti del canile convenzionato.

Art. 2 – Modalità di adozione

I soggetti residenti nel Comune di Rosignano Monferrato disponibili a ricevere in adozione un cane randagio, rinvenuto esclusivamente sul territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Rosignano Monferrato – Servizio Anagrafe Canina con la quale ne richiede l'adozione.

L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento di animali.

Potrà essere disposta l'adozione quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento e gli eventuali proprietari non abbiano reclamato l'animale.

Prima della consegna al privato richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato a prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'Azienda USL nonché all'inserimento del codice di identificazione (Microchip).

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, verrà registrato all'anagrafe canina del Comune e l'adottante sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

Art. 3 – Incentivi per l'affidatario

Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune di Rosignano Monferrato ed ospitato presso il canile convenzionato, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) contributo una tantum del valore di 200,00 Euro in forma di buoni acquisto di alimenti per cani e/o corredi per il mantenimento dei cani e/o spese veterinarie.

L'incentivo non ha scadenza, potrà essere utilizzato fino al suo esaurimento.

Se il nuovo proprietario dovesse riportare il cane al canile prima dello scadere di tre anni, dovrà restituire per intero il contributo ricevuto anche se non lo avesse ancora utilizzato interamente.

Art. 4 – Impegni per l'affidatario

L'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Anagrafe Canina del Comune dove il cane è stato registrato.

Si impegna altresì a dichiarare agli stessi uffici lo smarrimento o il decesso del cane o a mostrare il cane affidato al personale all'uopo incaricato, nel corso dei controlli domiciliari preposti dal servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o dalla Polizia Municipale.

Art. 5 – Controlli e revoca dell'adozione

Il Comune, attraverso il Servizio Anagrafe Canina, si riserva la facoltà di effettuare controlli sullo stato del cane adottato. Qualora dai controlli effettuati non risulti il buon trattamento del cane, il Comune può disporre la revoca dell'adozione e il conseguente ricovero del cane nel canile convenzionato, fermo restando l'attivazione dei necessari procedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 – Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Art. 7 – Istituzione capitolo di spesa

Viene istituito apposito capitolo di spesa denominato "Randagismo" le cui risorse verranno assegnate al Responsabile del Servizio che cura il randagismo e l'anagrafe canina.

Art. 8 – Adozione a distanza

E' prevista la possibilità di adottare un cane ricoverato a distanza, formulando apposita richiesta al Comune di Rosignano Monferrato, territorio entro cui l'animale deve risultare essere stato catturato.

L'adozione a distanza è consentita da singole persone o gruppi di persone (Associazioni, Scuole, ecc.).

Chi adotta un cane a distanza dovrà mensilmente versare al canile convenzionato l'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane, secondo la convenzione in vigore.

Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno successivo, il Dirigente del Servizio revocherà l'adozione e il cane tornerà a carico del Comune, che provvederà al pagamento del canone non pagato.

Chi adotta un cane a distanza può, a proprio piacimento e previo accordo con i responsabili del canile, tenerlo per periodi non superiori a giorni 30 ciascuno. Superato tale periodo l'adozione diventerà definitiva e l'adottante sarà registrato quale proprietario all'anagrafe canina.

Chi adotta un cane a distanza può chiedere la revoca dell'adozione stessa ed essere liberato dall'obbligo in merito.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'esecutività della relativa delibera di approvazione.